

CAPITOLI DEL COMUNE DI FOSSATO NEL 1592 SUL PASCOLO NEI CASTAGNETI  
[Già pubblicato in “Nuèter noialtri - Storia, tradizione e ambiente dell’alta valle del Reno bolognese e pistoiese”, a. XXVI, 51 (giugno 2000), pp. 21-23.

© Gruppo di studi alta valle del Reno

Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - [www.alpesappenninae.it](http://www.alpesappenninae.it)]

*Inserito in una consistente filza d’atti miscellanea conservata nell’Archivio distato di Pistoia (Archivio di Stato di Pistoia, Comune, Raccolte, 6, cc. 110r-111v), un duerno di carta membranacea contiene la redazione e l’approvazione di alcuni capitoli del comune di Fossato, che oggi appartiene al comune di Cantagallo in provincia di Prato, risalenti all’anno 1592.*

*Il documento occupa le quattro facciate del duerno ed è redatto da tre diverse mani che utilizzano una minuscola notarile fortemente corsiva. Il documento, di per sé di modesto impatto, in quanto concerne un singolo atto relativo ad una ristretta situazione locale, né per ora può costituire materiale di corredo ad altra documentazione statutaria coeva riguardante il comune di Fossato, offre tuttavia la propria testimonianza circa la normativa dei comuni rurali, e fornisce lo spunto per alcune riflessioni. In primo luogo si tratta di un documento, che esiste nella sua integra autonomia, senza alcun legame con preesistenti forme statutarie, delle quali peraltro non è fatta menzione, come renderebbe lecito supporre l’esiguità numerica dei capitoli in esso trascritti; la succinta cronaca che annuncia gli ordinamenti decisi dopo adottate dopo maturo colloquio, attribuisce la materia dispositivo ad una situazione contingente, riferendola ad un tempestivo provvedimento atto a restituire una legge, ormai difatto trasgredita.*

*Il lungo elenco dei nomi degli uomini del comune di Fossato, che partecipano all’adunanza in numero di quarantadue, testimonia, oltre al carattere assembleare da cui hanno origine questi capitoli, anche una documentazione interessante riguardante la densità demografica della zona.*

*La materia, infine, su cui è chiamata a decidere la popolazione del comune di Fossato riguarda la regolamentazione circa il pascolo di bestiame nei castagneti. L’uso del castagneto e le norme atte ad evitare danneggiamenti alle coltivazioni rappresenta un tema che ricorre di frequente nella legislazione dei comuni dell’Appennino, nella cui economia la coltura del castagno garantiva la sopravvivenza. Un esempio è quello dello statuto della Sambuca del 1291 riformato nel 1340, che dedica molte rubriche a questo tema (in particolare si vedano le rubriche 118, 119, 140, 146 in Lo statuto della Sambuca (1291-1340), a cura di M. Soffici, Pisa 1996).*

*Si trascrive il testo per intero, utilizzando, ove si renda necessario la moderna punteggiatura ed il moderno uso delle maiuscole, emendando eventuali errori ortografici.*

Adì 6 di maggio 1592.

In Dei nomen amen.

Congregati et cohadunati gli infrascritti huomini del Comune di Fossato, contado di Pistoia, Podesteria del Montale, nella strada pubblica avanti la casa di Lorenzo di Nanni, di commissione e ordine di Giovanni di Biagio di Virgilio, vicario di detto Comune di Fossato, siccome disse, per trattar alcuni negotii di detto comune; nella quale congregazione turno presenti tutti gli infrascritti:

Giovanni di Biagio di Virgilio, vicario, Girolamo di Marchino di Girolamo, Gabriello di Piero di Lorenzo, Giovanni di Benedetto di Andrea, Santo di Croce di

Matteo, Luca di Billotto di Puccino, Jacopo di Pierantonio di Menichino, Bechino di Nanni di Simone, Batista di Andrea di Batista, Pasquino di Menico di Martino, Lionetto di Colo di Bastiano, Santi di Marchino di Girolamo, Giovanni di Lorenzo di Mazzetto, Mazzetto di Bernardo di Mazzetto, Olivo di Sandro d’Antinoro, Pugha di Bettino di Pugha, Pedrino di Croce di Matteo, Martino di Cola di Bartolomeo, Matteo d’Aniballe4 Bellelli, Biagio di Nanni

di Simone, Matteo di Pieragnolo di Domenico, Benedetto di Tonio di Baldanzino, Federico di Dario Mattei, Cammillo di Cammillo di Mariotto, Giovanmaria di Iacopo di Bartolomeo, Niccolò d'Olivo di Niccolò, Salvatore di Carlo di Sansonetto, Meno di Ceri di Paladino, Lorenzo di Nanni Simoni, Matteo di Tonio Masotti, Giovanni di Domenico Benelli, Niccolao di Matteo di Michele, Giuliano di Baldanzino di Bonello, Desiderio di Valente di Tonino, Giuliano di Tonino di Lorenzo, Giovanni di Pellegrino di Biagio, Lorenzo di Giovanni di Salvatore, Gualtieri di Andrea Mazzei, Gabbriello di Puccino di Bastiano, Giuliano di Lionetto di Giuliano, Gratino di Fossato di Masotto. Tutti huomini del comune di Fossato, presenti all'infrascritte cose, et ottenuto fra di loro il partito sopra l'infrascritte cose, fu vinto per favore numero quarantadua, nessuna bianca in contrario, e prima havuto infra di loro maturo colloquio sopra gli infrascritti capitoli, providere et providendo ordinano:

In prima, atteso il gran danno che fanno le capre in detto comune di Fossato alli castagni et alli frutti ordinorno (che) in modo alcuno nessuno di detto comune di Fossato possa tenere né far pascolare capre di tempo alcuno in detto comune di Fossato, sotto pena di lire una per ciascheduna volta e per ciascheduna capra, sì di quelle del comune, come delle forestiere, quando saranno trovate in detto comune; d'applicarsi delle pene un terzo al fisco e comune di Pistoia, un terzo al padrone de' beni, o altri ch'accuseranno, e l'altro terzo a chi la risquoterà e farci venire in entrata, potendo godere li condannati la pace secondo che per gli statuti di Pistoia è ordinato.

Item ordinarono che le bestie bovine e le cavalle dome di detto comune, e le forestiere ancora, non possino pasturare né andare nell'altrui castagneti in detto comune di Fossato, eccetto che per quelli dei proprii padroni di simili bestie, dalli 8 di maggio sino alli 29 di settembre, sotto le medesime per applicare come sopra.

Item ordinorno che qualunque persona per l'avvenire sarà trovata a tagliare o sbucciare, o in qual si voglia modo a far danno a castagneti, et a qual si voglia altro legname da frutto, caschi in pena di qualunque volta dell'emenda del danno, et di lire dua, applicate come sopra.

Item ordinorno che li porci tanto forestieri quanto del detto comune non possino andare a pasturar per li castagneti di detto comune, se non per li beni proprii del padrone ditali porci, dal 7 settembre a di X di novembre, sotto pena di lire una per ciascuna volta e per ciascuna bestia, applicata come sopra, salvo il placito dei magistrati signori della città di Pistoia e dei Consiglieri Signori di Pratica Segretissima.

Adi 23 settembre 1592. Io per me Leandro Pasquirii, da prima et al presente cancelliere della podesteria del Montale, letto il soprascritto articolo.

Segue firma autografa.

*16 giugno 1593 ratifica ed approvazione con firma autografa del proposto della città di Pistoia e ratifica e firma autografa di uno dei priori della città di Pistoia.*